

Le politiche a sostegno dell'infanzia e dell'adolescenza e gli attori non convenzionali del welfare minorile

di Joëlle Long, Barbara Ongari*

1. Quale (welfare) mix?

Obiettivo di questo fascicolo è riflettere sulle politiche a sostegno dell'infanzia e dell'adolescenza, fermando poi l'attenzione sul ruolo degli attori "non convenzionali" del *welfare* minorile. Se infatti per la nostra Rivista è usuale occuparsi delle relazioni tra il sistema giustizia (essenzialmente minorile) e i servizi socio-assistenziali territoriali¹ e trattare del ruolo di soggetti "altri" con riferimento a tematiche specifiche (pensiamo a un recente contributo dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza sui minori stranieri non accompagnati²), è per noi nuovo un tentativo di riflessione unitaria che abbia a oggetto il *welfare* minorile e i suoi molteplici protagonisti.

Talvolta si tratta effettivamente di attori di recente introduzione. Così è per i garanti regionali e comunali per l'infanzia e l'adolescenza e per l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza. È noto che i primi hanno fatto la loro comparsa nella maggioranza delle Regioni italiane e delle province

* Condirettrici di *Minorigiustizia*. Pur essendo il testo frutto di una riflessione comune, la stesura del primo paragrafo è di B. Ongari, mentre gli altri sono stati redatti da J. Long.

1. Cfr. da ultimo il fascicolo n. 2 del 2017 dedicato a "Sistema giustizia e servizi" che in gran parte rielabora riflessioni svolte in occasione del convegno Aimmf di Cagliari del novembre 2016.

2. Il riferimento è a F. Albano, "Minori stranieri non accompagnati nella prospettiva dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza", in *Minorigiustizia*, 2017, n. 3, p. 55. Ma vedi anche i tanti contributi pubblicati negli anni su attori altri della giustizia minorile, come gli avvocati e i consulenti tecnici di ufficio.

autonome a partire dal nuovo millennio³; la seconda è stata istituita in Italia nel 2011⁴.

Spesso tuttavia sono soggetti pubblici e privati che agiscono in questo campo da un tempo ben più lungo di quello che vede l'attribuzione ai servizi sociali territoriali del ruolo di principali organi di protezione e promozione dei diritti dell'infanzia. Pensiamo anzitutto alla scuola pubblica (e più recentemente ai servizi educativi) e ai servizi sanitari pubblici di base e specialistici⁵, ma anche alla stessa magistratura minorile⁶. Per i privati il riferimento storico è da un lato alla beneficenza privata e alla filantropia, nonché in tempi recenti al *welfare* di comunità⁷, al «volontariato dei diritti»⁸ e al *welfare* aziendale⁹.

Dall'eterogeneità del quadro sopra delineato e dalle complessità economiche, sociali e politiche del momento attuale muove l'obiettivo di questo fascicolo di tentare una visione d'insieme del sistema di promozione e protezione dei diritti e del benessere delle persone di età minore. Essendo dunque qui il focus sulle politiche e sul ruolo e sugli interventi dei diversi attori, esuleranno dalla presente indagine l'approfondimento della realtà e le diagnosi sociali dei bisogni. Dal punto di vista metodologico segnaliamo che, onde raggiungere l'obiettivo di riflessione scientifica sopra individuato, abbiamo ritenuto di dare spazio a contributi teorici di carattere ricognitivo sui modelli di *welfare* minorile e sul ruolo dei diversi attori "non convenzionali" nelle politiche, accompagnandoli poi con finalità esemplificativa ad articoli di taglio espe-

3. Sull'esperienza per molti aspetti "pilota" del Pubblico Tutore della Regione Veneto cfr. L. Strumendo, "I compiti di protezione del pubblico tutore", in *Minorigiustizia*, 2003, n. 2, 264. In tema di garanti regionali cfr. poi specificamente in questo fascicolo L. Fadiga, "I garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza" e R. Pregliasco, "Uno sguardo altrove: un confronto tra le autorità garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza e tra le autorità garanti in Europa".

4. Per un'analisi dettagliata si rinvia a F. Albano, "Minori stranieri non accompagnati nella prospettiva dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza", cit.

5. Cfr. in questo fascicolo A. Santero, "La scuola come attore del *welfare*" e R. Musumeci, "Il ruolo dei consultori familiari e pediatrici nelle politiche socio-assistenziali".

6. Il grave ritardo con cui i servizi sociali sono nati e sono stati "messi a sistema" nell'ordinamento italiano ha alimentato per decenni un ruolo di supplenza della magistratura minorile che ha non infrequentemente usato il processo civile in funzione "trattamentale" della relazione genitore-figlio. Sul punto vd. anche *infra* par. 2.

7. Cfr. in questo fascicolo L. Fazzi, "La costruzione dei sistemi di tutela dei minori dal basso: problemi e prospettive del lavoro con la comunità e le reti associative".

8. Il riferimento è a G. D'Angelo, A.M. Gallo, F. Santanera, *Il volontariato dei diritti, Quarant'anni di esperienze nei settori della sanità e dell'assistenza*, Utet, Torino 2005.

9. Se è certamente vero che il *welfare* aziendale è oggi soprattutto privato, esistono tuttavia interessanti esperienze anche in ambito pubblico: per alcune considerazioni generali e per la presentazione di un'esperienza di *welfare* aziendale nel settore pubblico, tradizionalmente meno sviluppato rispetto all'esperienza delle imprese, vd. in questo fascicolo P. Orler e B. Ongari, "I nidi aziendali per la conciliazione famiglia/lavoro".

rienziale. Nello spirito interdisciplinare e trans professionale della Rivista abbiamo affiancato accademici, magistrati, professionisti dei servizi socio-assistenziali territoriali ed esponenti del privato sociale.

2. Lavoro di rete e principio di collaborazione

Che quando si parla di *welfare* minorile e in termini più ampi di promozione del benessere delle persone di età minore non si possa prescindere da un lavoro “di rete” e multidisciplinare che coinvolga tutti gli attori dell’ accoglienza è ampiamente noto¹⁰.

Un recentissimo riconoscimento di questo assunto è contenuto nelle “Linee di indirizzo per l’intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità”. Esse infatti individuano la rete come modalità di lavoro necessaria per promuovere la «genitorialità positiva» e prevenire l’allontanamento del minore, anche mediante la costituzione di apposite équipe multidisciplinari cui partecipano gli attori istituzionali – individuati nei servizi sociali e socio-sanitari di base e specialistici (quindi assistente sociale, educatore professionale, professionisti dell’area socio-sanitaria), nel personale scolastico (educatore/i dei nidi o insegnante/i della scuola frequentata dal bambino) – i soggetti direttamente interessati (bambino e «figure genitoriali») e «persone» (professionisti e non) appartenenti alla comunità di riferimento della famiglia (area del volontariato e dell’associazionismo sportivo, culturale, educativo, rieducativo)¹¹.

È tuttavia evidente che la collaborazione richiede il riconoscimento della pari dignità degli attori e il rispetto dei ruoli e delle funzioni di ciascuno¹².

A questo proposito uno dei temi più indagati anche dalla nostra Rivista è la relazione tra autorità giudiziarie in particolare minorili e servizi sociali territoriali. In un recente scritto Fadiga usa la metafora delle bicicletta: «è un

10. Ci limitiamo per questo a rinviare al già citato fascicolo n. 2 del 2017 di *Minorigiustizia* “Sistema giustizia e servizi”, la cui sezione 2 è non a caso intitolata “Lavorare in rete, la sfida dell’interdisciplinarietà”.

11. Le *Linee di indirizzo per l’intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità* sono state approvate il 21 dicembre 2017 dalla Conferenza Stato-Regioni e sono frutto di un lavoro collegiale e pluriennale, realizzato in seno a un tavolo istituzionale nazionale composto da rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e del Gruppo scientifico dell’Università di Padova che ha avviato l’attuazione del Programma P.I.P.P.I. a partire dal 2011. Affrontano il tema degli interventi di cura e protezione dei bambini nel loro ambiente familiare, ponendo una attenzione particolare agli interventi finalizzati a prevenirne l’allontanamento. Possono essere lette all’indirizzo www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Linee-di-indirizzo-per-il-sostegno-alle-famiglie-vulnerabili-per-la-tutela-dei-bambini-e-dei-ragazzi.aspx.

12. Per un approfondimento sul punto cfr. M. Dellavalle, J. Long, “La cooperazione fra servizio sociale e giudici in un processo giusto”, in *Minorigiustizia*, 2009, n. 2, pp. 176 sgg.

sistema infatti che, come la bicicletta, deve viaggiare su due ruote di uguali dimensioni: la ruota dei servizi sociali... e la ruota della giustizia, in special modo minorile»¹³. Nella pratica però, aggiunge Fadiga, «domina una situazione di fatto dove il sistema della giustizia minorile rappresenta la ruota grande e il ruotino il sistema dei servizi». La ragione è storica: i tribunali per i minorenni sono stati istituiti ben prima della nascita dei servizi socio-assistenziali territoriali e per questo si sono trovati a svolgere un ruolo, spesso fondamentale, anche nella programmazione e implementazione di interventi “sociali”. Tali prassi, ormai in gran parte superate in conseguenza della creazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali (messo a sistema dalla legge n. 328 del 2000), sembrano tuttavia alimentate da alcuni recenti interventi legislativi. Il riferimento è alla segnalazione “invertita” da parte del giudice minore ai servizi *ex art. 79 bis* legge 4 maggio 1983, n. 184. Ulteriore esempio sembra essere l’art. 13 legge 7 aprile 2017 n. 47, interpretato come rivitalizzazione dell’istituto (in più realtà territoriali oggi desueto) del prosieguo amministrativo di cui all’art. 25 regio decreto n. 1404/1934 onde assicurare la continuazione della presa in carico finanziaria dei ragazzi ai servizi sociali dopo il compimento della maggiore età e fino ai 21 anni.

Affermare che i giudici non hanno un potere generale d’intervento sulle politiche pubbliche di sostegno della famiglia non significa però negare che essi siano chiamati a un ruolo proattivo nelle situazioni di disagio familiare (così espressamente G. Vecchione *infra* in questo fascicolo). Essendo chiamata a garantire i diritti e agire se gli stessi non sono rispettati, l’autorità giudiziaria deve infatti farsi garante dell’elaborazione e dell’attuazione di un valido progetto di recupero delle capacità genitoriali da parte dei servizi sociali¹⁴. Dove invece risulti impossibile prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di vivere in uno stabile contesto familiare, dovrà procedere alla dichiarazione dello stato di adottabilità¹⁵. Un esempio specifico e recente di intervento volitivo dell’autorità giudiziaria minorile per superare l’inerzia amministrativa e assicurare l’esercizio dei diritti dei minori stranieri non accompagnati è offerto da alcuni decreti palermitani che incaricano il sindaco, quale tutore provvisorio, di trasferire il minore straniero non accompagnato in territori ove siano disponibili tutori volontari che possano assicurargli quel rapporto personalizzato e quella cura individualizzata che sono l’obiettivo dell’art. 11 legge n. 47 del 2017¹⁶.

13. L. Fadiga, “Prefazione”, in E. Ceccarelli, M. Gallina, F. Mazzucchelli, *Tutela sociale e legale dei minorenni*, FrancoAngeli, Milano 2018, p.11.

14. Cfr. *infra* G. Vecchione, “Quale intervento dell’autorità giudiziaria sulle politiche pubbliche di sostegno alla famiglia?”.

15. *Ibidem*.

16. Uno di questi decreti è pubblicato in questo fascicolo. Sullo spirito di questa iniziativa cfr. F. Micela, “I tutori volontari: il senso di un ruolo”, *infra*.

Altro tema caldo è l'integrazione e collaborazione tra i diversi livelli di governo e la necessità di politiche e normative regionali armoniche nel rispetto di indicatori minimi comuni necessari per garantire l'uguaglianza dei diritti. Una fattiva collaborazione richiede infatti l'assunzione di un impegno finanziario adeguato da parte dei diversi livelli di governo¹⁷. È di tutta evidenza infatti che per garantire la qualità e la continuità degli interventi sociali a favore del nucleo familiare e del minore siano necessarie misure strutturali che promuovano sul territorio servizi "diffusi" che operino in rete tra loro e con modalità flessibili che permettano di adattarsi alle esigenze dell'utenza e di promuovere la competenza delle persone (vedi l'impostazione delle già citate Linee di indirizzo per il sostegno alle famiglie vulnerabili). E ciò malgrado, in un contesto politico come quello attuale caratterizzato da un dibattito pubblico molto concentrato sulla povertà, i decisori politici tendano ancora oggi a privilegiare trasferimenti monetari tramite finanziamenti episodici (esemplare il bonus bebè) o strumenti di sostegno al reddito, ritenuti migliori in quanto di più agevole attivazione e immediatamente visibili dall'elettorato¹⁸. Collegato a questo tema è, ovviamente, quello dell'elevato turn-over degli operatori dei servizi pubblici che ostacola la stessa presenza fisica, nonché l'adeguata formazione degli operatori. Con specifico riferimento ai consultori una recente indagine riferisce che i ragazzi non li frequentano perché non li conoscono¹⁹: le équipes sono quasi sempre ridotte all'osso e non riescono dunque più ad andare nelle scuole per la necessità attività di informazione e sensibilizzazione²⁰. Non può poi non essere stigmatizzata la prassi delle riforme "a costo zero": la legge n. 47 del 2017, per esempio, ha valorizzato le figure dei garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza attribuendo agli stessi il compito delicatissimo di selezionare e formare i tutori volontari di minori stranieri non accompagnati: ciò, tuttavia, in assenza di

17. Come rileva A. Rosignoli ("Lavorare bene nei servizi sociali fra risorse scarse e vincoli crescenti" *infra* in questo fascicolo) la contrazione delle risorse economiche dovuta alla crisi attuale ha comportato per i servizi sociali una ristrutturazione degli organici con meno assunti, meno sostituzioni dei colleghi ammalati o in maternità e una generale redistribuzione delle responsabilità e della risorsa tempo. È inoltre diminuita la progettualità, sempre meno praticata all'interno dei servizi pubblici o l'*advocacy*, diventata pratica eccezionale e addirittura spesso contrastata dalle direttive politiche degli enti gestori.

18. È peraltro evidente che, malgrado i trasferimenti siano misura insufficiente (e talvolta solo elettorale), non sarebbe risolutivo agire solo sulla leva dei servizi e non sul trasferimento di reddito. Sulle diverse componenti del *welfare* minorile cfr. in questo fascicolo M. Naldini, "Modelli e politiche a sostegno dell'infanzia e dell'adolescenza" e L. Gambaro, "Le misure di sostegno al reddito delle famiglie con minori", *infra* in questo fascicolo.

19. Secondo un sondaggio de *L'Espresso* il 90% dei ragazzi interpellati di età compresa tra i 15 e i 18 anni non è mai entrato in un consultorio: S. Turco, "L'aborto dimenticato", in *L'Espresso*, 6 maggio 2018, p. 8.

20. *Ibidem*.

un finanziamento ad hoc che sarebbe invece stato necessario poiché i garanti regionali, anche dove esistenti, spesso non hanno dotazione finanziaria autonoma²¹.

3. L'intervento pubblico e l'intervento privato nel prisma del principio di sussidiarietà

Come già accennato, è la presenza dei soggetti pubblici e non quella di attori privati a costituire storicamente una novità per il sistema di protezione dell'infanzia. È infatti ben noto che è con l'introduzione, per tappe successive, del cosiddetto *welfare state* che si afferma il dovere *dello Stato* di assicurare l'assistenza (art. 38 Cost.) e dunque la sussidiarietà dell'intervento privato, fino ad allora principale erogatore di interventi "sociali". Se poi dalla nascita dei servizi sociali e fino quasi al nuovo millennio, l'idea diffusa era che i servizi sociali per essere fatti bene andassero fatti "in economia" (quindi dagli enti locali in maniera diretta reperendo al loro interno le risorse necessarie), è stato poi con le leggi n. 142 del 1990 e, soprattutto, 328 del 2000 che si riconosce progressivamente la bontà di un *welfare mix*. E negli anni poi il settore privato (ri)diventa un attore di primo piano delle stesse politiche sociali. Le fondazioni di origine bancaria con le loro competenze, strutture organizzative, risorse finanziarie influenzano in modo significativo, e talvolta determinante, le politiche per l'infanzia e l'adolescenza del territorio, orientando gli interventi su specifici bisogni ritenuti prioritari e contribuendo alla definizione del contenuto degli interventi stessi²². È poi dato di comune esperienza che oggi tanti servizi "sociali" sono garantiti dal privato *non profit* ma anche dal settore *for profit*: si pensi per esempio al già accennato *welfare* aziendale, e in generale alla percentuale di bambini nella fascia 0-3 accuditi in nidi d'infanzia privati o, a casa, da assistenti di infanzia privati.

Da anni poi organizzazioni "a vocazione specifica" giocano un ruolo rilevante, e talvolta decisivo, nell'approvazione dei testi normativi. Pensiamo alle azioni dell'Associazione Nazionale Famiglie Adottive Affidatarie tra il 1962 e il 1967 per l'introduzione della cosiddetta adozione "speciale" (legge 5 giugno 1967, n. 431) e, più recentemente, al ruolo di Crescere Insieme per

21. Pare interessante rilevare come, anche alla luce della sua qualificata esperienza, L. Fadiga ("I garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza", in questo fascicolo) affermi con riferimento ai garanti regionali che «Gran parte di queste attività non richiede grandi fondi di bilancio».

22. Per una panoramica vd. C. Agostini, E. Cibinel, "Il contributo delle Fondazioni di origine bancaria al contrasto alla povertà", in F. Maino, M. Ferrera (a cura di), *Terzo Rapporto sul secondo welfare 2017*, Centro di ricerca e documentazione Luigi Einaudi, Torino 2017, pp. 195-219.

l'affidamento condiviso (legge 8 febbraio 2006, n. 54), de La Gabbianella e altri animali sulla continuità degli affetti nell'affidamento familiare (legge 19 ottobre 2015, n. 173), di *Save The Children* per l'introduzione di una disciplina organica per la protezione dei minori stranieri non accompagnati (legge 7 aprile 2017, n. 47).

Parallelamente, gli enti esponenziali possono poi assumere un ruolo importante anche nei procedimenti giudiziari che vedano protagoniste persone di età minore. Tale ruolo è ormai consueto in ambito penale tramite la costituzione di parte civile e l'intervento ai sensi degli artt. 91 ss. cod. proc. pen.²³. Meno diffuso in Italia è il cosiddetto "contenzioso strategico": pensiamo recentemente alle *step parent adoption* e alle richieste di trascrizione di atti stranieri di nascita di minori concepiti all'estero con l'impiego di tecniche di procreazione medicalmente assistita vietate in Italia²⁴. Volendo poi portare alcuni esempi concreti del ruolo incisivo dell'associazionismo in procedure civili possiamo citare il fatto che la pronuncia delle Sezioni unite della Cassazione che ha sconfessato la prassi di inserire nei decreti di idoneità all'adozione indicazioni sull'etnia è stata ottenuta nell'ambito di un procedimento iniziato con ricorso nell'interesse della legge del Procuratore Generale a seguito di istanza depositata dal Presidente dell'Associazione amici dei bambini, ente autorizzato, a curare la procedura di adozione internazionale (Cass. civ., Sez. Un., 1 giugno 2010, n. 13332). O ancora il fatto che la stessa procedura è stata seguita per la pronuncia delle sezioni unite sulla diretta applicabilità della incostituzionalità di cui alla sentenza n. 278 del 2013 della Corte costituzionale e che nella sentenza si dà atto che il procedimento trae origine da una nota a firma del Presidente dell'Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia con la quale si segnalava il contrasto esistente nella giurisprudenza di merito e l'opportunità di arrivare, in una materia così delicata, a un orientamento unitario su tutto il territorio nazionale (Cass. civ., Sez. Unite, 25 gennaio 2017, n. 1946). Più recentemente poi l'Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia è stata autorizzata a intervenire in qualità di terzo dalla Corte europea dei diritti dell'uomo in un procedimento in materia di adozione concernente la Norvegia e pendente davanti alla Grande Camera (Corte eur. dir. uomo, *Strand Lobben c. Norvegia*)²⁵.

23. Vedi A. Conti, "La costituzione di parte civile degli enti a vocazione specifica nei procedimenti per gravi reati contro persone di età minore", in questo fascicolo.

24. L'espressione, mutuata dal corrispondente inglese *strategic litigation*, indica la scelta di intraprendere azioni legali specifiche con l'obiettivo di promuovere cambiamenti nella giurisprudenza e nel diritto positivo favorendo consapevolezza e dibattito e mobilitando l'opinione pubblica sul tema. Cfr. con specifico riferimento all'ambito minorile Child Rights Information Network (Crin), *Children's rights. A Guide to Strategic Litigation*, London 2009.

25. Il 17 ottobre scorso si è tenuta l'udienza davanti alla Grande Camera. Nei prossimi fascicoli approfondiremo questa vicenda e aggiorneremo i lettori in merito alla sentenza che si attende per i prossimi mesi.

I summenzionati esempi mettono certamente in luce come l'intervento del settore privato non solo nell'erogazione ma nella stessa progettazione delle politiche a favore delle persone di età minore, politiche giudiziarie comprese, possa essere assai prezioso in un'ottica di esigibilità e giustiziabilità dei diritti.

Occorre tuttavia certamente cautela nel valutare la devoluzione al privato di servizi pubblici. La storia del nostro paese è segnata da passaggi drammatici in cui non vi è stata di certo devoluzione al privato, quanto piuttosto stigmatizzazione e segregazione sul base razziste da parte dello Stato, come ricostruisce Maida ("1938: cacciati dalla scuola. Le leggi razziali e l'infanzia ebraica in Italia", *infra* in questo fascicolo) raccontando dell'espulsione dei bambini ebrei dalle scuole statali del Regno e della loro ghettizzazione nelle scuole ebraiche. Più in generale, il rinvio alle solidarietà familiari in sostituzione dei servizi pubblici può costituire un «comodo alibi»²⁶ per non sviluppare i servizi pubblici e non sostenere le reti private. Pensiamo alla scarsità e alla disomogeneità sul territorio nazionale degli strumenti di sostegno agli affidatari e, più recentemente, ai tutori volontari di minori stranieri non accompagnati²⁷.

Da un punto di vista teorico il riconoscimento dell'importanza del contributo dei privati risponde all'ovvia constatazione che la "società civile" è la più vicina e quindi potenzialmente la realtà meglio situata per rilevare le situazioni di disagio e intervenire per la loro soluzione. L'idea non è certamente nuova e ispira anche la (ri)scoperta della famiglie e delle famiglie quali attori del *welfare* minorile. I riferimenti normativi obbligati sono al Preambolo della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, che riconosce «la famiglia, unità fondamentale della società e ambiente naturale per la crescita e il benessere di tutti i suoi membri e in particolare dei fanciulli, deve ricevere la protezione e l'assistenza di cui necessita per poter svolgere integralmente il suo ruolo nella collettività» e alla legge n. 184 del 1983 che proclama e implementa il diritto del minore a crescere in una famiglia, ove possibile quella di origine o, in via sussidiaria, una famiglia affidataria per il tempo necessario a rendere l'ambiente familiare di provenienza idoneo²⁸, oppure una famiglia adottiva (vd. titolo della legge, art. 1 comma 1°, art. 2 comma 1°, art. 8, comma 1°).

Si supera così il disagio familiare o del singolo componente della famiglia come problema della famiglia rendendolo una questione "della comunità" e come tale affrontandolo. Insomma lavorare con le persone e non sulle per-

26. L. Fadiga, "Prefazione", in E. Ceccarelli, M. Gallina, F. Mazzucchelli, *Tutela sociale e legale dei minorenni*, cit., p. 11.

27. Vedi G. Gullace, "I tutori civili e gli affidatari di Msna", cit. e R. Lio, "Minori stranieri non accompagnati e tutori volontari accompagnati: progetto pilota Unicef a Palermo".

28. Sulle famiglie affidatarie come risorse del welfare vd. in questo fascicolo G. Gullace, "I tutori civili e gli affidatari di Msna".

sone. Si tratta in effetti di una soluzione economicamente più efficiente costa meno allo Stato aiutare in casa che collocare in comunità. Pensiamo alla differenza di costi da un affidamento familiare e un collocamento in comunità. È questa peraltro la strada indicata dalle già citate “Linee di indirizzo per l’intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità”.

Non può poi essere dimenticato che un aspetto essenziale del coinvolgimento dei privati sia la necessità di garantire la partecipazione delle persone di età minore alla definizione delle politiche delle quali sono i protagonisti. In questo senso deve essere letta la previsione delle già citate linee guida di coinvolgere anche i bambini nelle équipes multidisciplinari per la risoluzione delle situazioni di disagio del loro nucleo familiare. La medesima ottica ha ispirato la scelta dell’Autorità garante di costituire la “Consulta dei ragazzi”, costituita da diciotto under 17 – nove maschi e nove femmine – provenienti da scuole medie e superiori, rappresentanze studentesche, gruppi scout, oratori e federazioni sportive, e di consultarla in merito ai temi via via di interesse dell’Autorità garante. La medesima Autorità coinvolge poi altri gruppi di ragazzi su temi ad hoc, quali gli effetti sui figli della separazione genitoriale: così è nata la Carta dei diritti dei figli nella separazione dei genitori²⁹. Non possono infine non essere citate le interessanti esperienze di reti *ad hoc* di ragazzi, quali il *Care leavers network*³⁰, che mettono a frutto la loro esperienza personale per promuovere azioni di sensibilizzazione per orientare le politiche e gli interventi concreti fondamentali a favore di bambini e ragazzi.

Conclusioni

Insomma, riprendendo ancora la metafora di Fadiga della bicicletta: servizi e giustizia minorile sono ruote simmetriche cui sono necessari, per funzionare, «anche i pedali e la catena di trasmissione: politiche sociali e risorse devono adeguatamente provvedere»³¹. Da qui, l’obiettivo di questo volume di trattare di quello che riteniamo in futuro sarà il test più stringente per entrambi i sistemi: quello giudiziario, sollecitato dalla domanda di effettività dei diritti; quello del *welfare*, chiamato a cancellare la povertà che residua (e cresce) anche nella nostra società.

29. Per un’introduzione al testo cfr. L. Gaiotti e E. Monticone in questo fascicolo, nella rubrica “Commenti, notizie e letture”.

30. Sull’esperienza cfr. in questo fascicolo D. Mauri, M. Romei, G. Vergano, “Il *Care Leavers Network*”.

31. L. Fadiga, “Prefazione”, in E. Ceccarelli, M. Gallina, F. Mazzucchelli, *Tutela sociale e legale dei minorenni*, FrancoAngeli, Milano 2018, p. 11.